

**Regolamento disciplinante le modalità operative per lo svolgimento in modalità telematica delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI)**

**La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (di seguito solo FNOVI)**

**VISTA** la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute*», ed in particolare l'art. 4, comma 1, recante il 'Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie';

**VISTO** il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ed in particolare l'art. 2 (*Organi*), comma 5, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha demandato al Ministro della Salute, il compito di definire le procedure operative per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie lasciando in capo agli Ordini la possibilità di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematica;

**VISTO** il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ed in particolare l'art. 8 (*Organi delle Federazioni nazionali*), comma 8, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, che stabilisce che "*I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni*";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4, comma 4, della citata legge n. 3 del 2018, il quale ha stabilito che il rinnovo degli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, "*avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5*".

**RITENUTO** di volere dare attuazione all'articolo all'art. 9 (*Regolamento*) del Decreto del Ministro della Salute del 15 marzo 2018, recante: «*Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie*» - emanato ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 - che pone in capo alle Federazioni Nazionali la possibilità di adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali;

**A D O T T A**

il seguente regolamento:

**Art. 1 - Indizione delle elezioni in modalità telematica** - Nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei Presidenti e degli Ordini provinciali, il

Presidente FNOVI convoca il Consiglio Nazionale per l'elezione - tra gli iscritti agli Albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza - dei componenti del:

1. Comitato Centrale;
2. Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei rispettivi Ordini provinciali. La FNOVI è diretta da un Comitato Centrale costituito da quindici componenti. Il Collegio dei revisori dei conti della FNOVI è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli Albi.

La votazione per l'elezione del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli aventi diritto (i Presidenti degli Ordini provinciali che compongono il Consiglio Nazionale), o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli aventi diritto. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

L'avviso convocazione è inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) degli Ordini provinciali almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni e deve specificare:

- l'indicazione che le votazioni si svolgono in modalità telematica;
- i giorni delle votazioni (da un minimo di due ad un massimo di cinque giorni consecutivi di cui uno festivo) e, per ciascun giorno, l'orario di inizio e di cessazione delle relative operazioni;
- i nominativi dei componenti il Comitato Centrale uscente;
- i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente.

**Art. 2 - Elettorato attivo** - Hanno diritto al voto i Presidenti degli Ordini provinciali che compongono il Consiglio Nazionale.

Ciascun Presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo Albo (vedi prospetto in allegato).

L'identificazione degli aventi diritto al voto è basata su un'autenticazione con procedure di strong authentication standard elaborata a partire dai dati forniti dalla FNOVI e trasmessi come file CSV al fornitore della piattaforma telematica di voto (che diviene titolare esterno del trattamento dei dati). I dati sono:

- Titolo
- Nome
- Cognome
- Codice Fiscale
- Numero iscrizione all'Albo
- Indirizzo PEC (verificata ed attiva)
- Numero di telefono cellulare (verificato ed attivo)

- Numero di voti a disposizione.

**Art. 3 - Elettorato passivo - Presentazione liste** - Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo, compresi i componenti il Comitato Centrale ed il Collegio dei revisori dei conti uscenti, che si presentano singolarmente o nell'ambito di una lista.

Gli iscritti non possono candidarsi in più liste o, contemporaneamente, in una lista e singolarmente per il medesimo organo, ferma restando la facoltà di candidarsi per più organi.

Le singole candidature, nonché le liste di candidati opportunamente denominate, devono essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni:

- mediante PEC (in questo caso l'invio della candidatura dovrà essere corredata da copia dei documenti d'identità del/i candidato/i e dei sostenitori firmatari che dovranno essere di numero almeno pari a quello dei componenti dell'organo da eleggere);

- o consegnate a mano presso la sede della FNOVI negli orari di apertura degli uffici (lun. – giov. 9-13 e 15-17 e ven. 9-13) (in questo caso le singole candidature nonché le liste dei candidati, opportunamente denominate, dovranno essere sottoscritte da un numero di iscritti all'Albo almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme dovranno essere autenticate dal Dirigente dell'Ufficio FNOVI).

La FNOVI provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale ([www.fnovi.it](http://www.fnovi.it)) unitamente ad ogni indicazione necessaria al corretto espletamento delle operazioni di voto in modalità telematica.

L'elenco delle liste e le singole candidature sono predisposti dalla FNOVI e trasmessa con file CSV al fornitore della piattaforma informatica (che diviene titolare esterno del trattamento dei dati) recante i seguenti dati:

- Nome
- Cognome
- Codice Fiscale
- Numero iscrizione all'Albo
- Indirizzo PEC (verificata ed attiva)

**Art. 4 - Svolgimento Consiglio Nazionale elettivo in modalità telematica** - Il Consiglio Nazionale elettivo si svolge sulla piattaforma ZOOM di FNOVI (alla pagina <http://meeting.fnovi.it/>) inserendo il 'codice' che viene indicato con una comunicazione, diffusa a cura del gestore della piattaforma, indirizzata agli indirizzi e-mail degli Ordini.

**Art. 5 - Composizione del seggio elettorale** - Fra i partecipanti al Consiglio Nazionale convocato per il rinnovo degli organi della FNOVI, il Presidente FNOVI uscente - quale ultimo atto del suo mandato - procede alla costituzione del 'seggio elettorale' che deve risultare composto:

- dai tre professionisti più anziani di età tra quelli presenti in Consiglio Nazionale, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Comitato Centrale o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente, due dei quali con funzioni di 'scrutatori' ed uno individuato come 'presidente di seggio';

- dal professionista più giovane d'età tra quelli presenti in Assemblea, anch'egli non appartenente al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente, con funzioni di 'segretario'.

I componenti del 'seggio elettorale' sono contattati dai responsabili della piattaforma telematica di voto (SkyVote Cloud) per essere istruiti sulle operazioni di accesso ed avvio al seggio telematico e, seguendo le indicazioni accedono alla pagina di amministrazione della piattaforma di voto per attivare la funzione di generazione delle schede elettorali: questa operatività sarà possibile solo quando tutti i componenti del 'seggio elettorale' saranno presenti/connessi.

I componenti del 'seggio elettorale' provvedono inoltre all'attivazione della piattaforma di voto con orari di apertura e chiusura del 'seggio elettorale' nonché con l'impostazione delle modalità di spoglio delle schede elettorali e con l'indicazione dell'indirizzo PEC del 'presidente del seggio elettorale' a cui spedire i risultati.

Al 'presidente di seggio' è richiesto di salvare in locale i codici di accesso alle urne (chiavi) connessi al sistema di generazione delle schede. Detti codici devono essere conservati in ambiente protetto e fino al momento del loro utilizzo.

Il 'presidente di seggio' riceve, alla fine delle operazioni di voto di ogni giornata, un report dell'affluenza al voto.

Il 'seggio elettorale' si chiude e si apre automaticamente secondo gli orari stabiliti nella lettera di convocazione.

**Art. 6 - Operazioni di voto** – Successivamente alla lettera di convocazione, e comunque entro la data prevista per l'inizio delle operazioni di voto, i Presidenti degli Ordini provinciali ricevono sulle proprie caselle PEC, a cura della piattaforma SkyVote Cloud, una comunicazione indicante il link per il collegamento alla cabina di voto elettronica con il token personalizzato del proprio 'certificato elettorale'.

48 ore prima del Consiglio Nazionale elettivo è effettuato un invio massivo di SMS che avvisa l'avente diritto al voto, gli ricorda il 'certificato elettorale' inviatogli, comunica di nuovo le date e gli orari di apertura del seggio. In caso di smarrimento delle credenziali del 'certificato elettorale' una copia delle stesse potrà essere richiesta per iscritto ad un'apposita casella mail gestita dal titolare della piattaforma telematica di voto il cui indirizzo è riportato nella comunicazione di cui al paragrafo precedente.

All'accesso al 'seggio elettorale' che avviene entrando nella pagina della piattaforma elettorale SkyVote Cloud, i Presidenti degli Ordini provinciali

provvedono all'accettazione delle condizioni di trattamento dei dati personali (privacy), all'inserimento dei loro dati personali di verifica (Codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo) all'approvazione tramite spunta (flaggatura) della 'Assunzione di responsabilità tramite autocertificazione'. Procedono poi a votare scegliendo la lista o i singoli candidati.

Il voto può essere infatti espresso per l'intera lista (spuntando la casella relativa alla 'denominazione' della lista) o per tutti i nominativi nella stessa compresi (spuntando la casella relativa a ciascun nominativo); il voto può essere altresì espresso in favore di uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, o in favore di candidati presentatisi singolarmente (spuntando la casella relativa a ciascun nominativo).

Può essere espresso solo un numero di voti pari al numero di componenti dell'Organo per il quale si vota.

Il voto può essere modificato dall'elettore fino alla conferma dell'invio della scelta. I Presidenti degli Ordini provinciali possono comunque annullare l'operazione di voto fino all'inserimento nel campo dedicato sulla pagina internet al codice OTP ricevuto sul telefono cellulare. Nel caso di mancato inserimento del codice OTP sarà possibile ricominciare la procedura. È infatti richiesto di dare conferma della votazione espressa inserendo, nel campo dedicato, il codice numerico ricevuto come SMS sul telefono cellulare (OTP). In questo modo la votazione è effettuata e non può essere modificata o ripetuta.

Il sistema invia a ciascun elettore che ha completato la procedura con successo, un messaggio di verifica/notifica dell'espletamento della votazione (token) a mezzo PEC.

La piattaforma provvede al riconoscimento automatico del numero di voti a disposizione di ciascun Presidente dell'Ordine provinciale in ragione del numero di iscritti all'Albo di riferimento. Nel caso di più voti, la piattaforma propone un numero di schede pari al numero di voti a disposizione e l'avente diritto compilerà le schede, una alla volta ed in successione, fino al loro esaurimento.

**Art. 7 - Operazioni di scrutinio** - Alla fine delle operazioni di voto, i componenti del 'seggio elettorale', previo accesso comune alla piattaforma di voto, procedono alla verifica del quorum dei votanti utilizzando il report dell'affluenza creato dal sistema.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, il 'presidente del seggio elettorale' dichiara non valida la votazione, non procede alle operazioni di scrutinio e dispone la cancellazione delle schede dal sistema ad opera del gestore della piattaforma elettorale. Il 'presidente di seggio' provvede, nei termini stabiliti dalle norme di legge, ad aggiornare il Consiglio Nazionale ad una successiva convocazione.

Concluse le operazioni di voto, verificato il raggiungimento del quorum dei votanti, alla presenza di tutti i componenti del 'seggio elettorale', grazie all'inserimento dei codici di accesso (chiavi) di cui al precedente art. 5, si attiva l'operazione di scrutinio telematico.

La piattaforma di voto invia i risultati dello scrutinio all'indirizzo PEC del 'presidente del seggio elettorale' tramite un file PDF, firmato digitalmente.

**Art. 7 - Proclamazione dei risultati** - Il 'presidente del 'seggio elettorale', ricevuta la PEC con i risultati dello scrutinio procede alla proclamazione degli eletti e, conseguentemente, alla notifica immediata in favore degli eletti, della FNOVI, del Ministero della Salute nonché degli altri soggetti di cui al DM 15 marzo 2018.

Nel termine di otto giorni dalla avvenuta elezione, il Comitato Centrale ed il Collegio dei revisori dei conti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

**Art. 8 - Verbali** - Delle operazioni compiute dovrà essere redatto giorno per giorno apposito verbale in duplice copia, le cui pagine dovranno essere numerate e firmate singolarmente dal 'presidente del seggio' nonché dagli altri componenti il 'seggio elettorale'.

**Art. 9 - Norma di rinvio** - Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia ai contenuti della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 per il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (nota anche come Legge Lorenzin) nonché del Decreto Ministro della Salute 15 marzo 2018.

Il presente Regolamento, deliberato dal Comitato Centrale della FNOVI nella seduta del 13 febbraio 2021, ed approvato dal Consiglio Nazionale FNOVI in data 20 febbraio 2021, è stato trasmesso al Ministero della Salute ex art. 9 del vigente DM 25 marzo 2018, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante.

## **Allegato**

### **Prospetto sul numero di voti a disposizione dei Presidenti degli Ordini provinciali in ragione degli iscritti ai rispettivi Albi**

<b>Numero iscritti</b>	<b>Voti</b>
fino a 500	1
fino a 750	2
fino a 1000	3
fino a 1250	4
fino a 1500	5
fino a 1750	6
fino a 2000	7
fino a 2250	8
Fino a 2500	9

## **Allegato**

### **Specifiche di sicurezza del sistema**

Protezione di tutte le comunicazioni web attraverso l'adozione di strumenti di cifratura dei canali basati su certificati SSL e protocollo tls 1.2 o superiori.

Autenticazione alla piattaforma forte a doppio fattore con Token Link via PEC e accesso a doppio fattore con CF e n. Iscrizione + One Time Password numerica inviata via SMS.

Il sistema garantisce disgiunzione fisica e logica dei registri elettorali e dell'urna garantendo l'anonimato del voto e la cifratura completa ed immutabile del voto espresso.

Multicast srl ed i prodotti SkyVote possiedono alla data odierna le seguenti certificazioni e qualificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015 (Certitalia n. C08015-R1)
- UNI EN ISO 27001:2013 (LL-C Certification n. 396801)
- UNI EN ISO 27017:2015 (LL-C Certification n. 3903804)
- UNI EN ISO 27018:2019 (LL-C Certification n. 3903804)
- GDPR Compliance Reg. UE 679/2016 qualificato
- OSWAP Compliance Top 10 Best Practice certified
- Qualificazione AgID operatore CSP Tipo B per il Cloud (n. qual. IN-1065)
- Qualificazione AgID SkyVote Cloud e SkyVote Meeting come prodotto SAAS (n. qual. SA-1387)

Vengono effettuati sulla piattaforma Hardware che ospita i sistemi, Penetration Test e Vulnerability Assessment ogni trimestre da primarie società di sicurezza informatica, da un pool di ricercatori del Dipartimento di Informatica dell'Università di Roma Tor Vergata, la documentazione ed i risultati dei test vengono forniti trimestralmente ai clienti.

L'Hosting viene erogato in alta affidabilità presso tre CED distinti su territorio Italiano presso operatori primari (COLT, TIM, Aruba Enterprise) certificati Tier 4 e con tutte le certificazioni di sicurezza: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 27001:2013, UNI EN ISO 14001:2015, , dichiarazione di conformità UNI EN ISO 27018:2014, UNI EN ISO 27017:2015 e UNI EN ISO 27035:2016, Qualificazione AgID Cloud della PA e CSP, AgID SaaS, GDPR Compliance, OSWAP TOP 10 BP.